



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Ufficio Affari Generali degli Organi di Ateneo

Decreto n. 572/2012

Prot. n. 11403

IL DECANO

VISTA la legge n. 168/1989;

VISTA la legge n. 240/2010;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila, emanato con D.R. n. 50 del 12.01.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale del 27.01.2012;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 03.02.2012;

VISTO il Regolamento dei Dipartimenti – schema base, adottato con D.R. n. 220/2012 del 09.02.2012;

VISTO il D.D.A. n. 512/2012 del 23/03/2012 con il quale è stato temporaneamente assegnato il personale tecnico-amministrativo al Dipartimento di Scienze Umane, ex art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 - Sono indette le elezioni di n. 7 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane per il triennio 2012/2015.

Art. 2 - Le votazioni avranno luogo **l'11 Aprile 2012 presso la sede della Facoltà di Lettere e Filosofia – BAZZANO (L'Aquila) - Aula docenti dipartimento di storia e metodologie comparate, piano primo**, sarà costituito un unico Seggio elettorale e resterà aperto dalle ore **10.30** alle ore **19.00**. L'insediamento del Seggio Elettorale avverrà alle **ore 8.30** del giorno fissato per la votazione per la preparazione del materiale necessario.

Art. 3 - L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento.

Art. 4 - Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari al 25% degli eleggibili.

Art. 5 - L'elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto partecipanti alla votazione.

Art. 6 - Risultano eletti i nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti prevale la maggiore anzianità di ruolo, a parità di questa, la minore anzianità anagrafica.

Art. 7 - Viene nominato il Seggio Elettorale così composto:

Membri effettivi:

- Antonucci Annapaola

- Rossi Antonello

- Signorile Michael



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Ufficio Affari Generali degli Organi di Ateneo

Membri supplenti

- Colista Franca
- Forgione Alfonso
- Bucci Rosaria Aquilina

L'Aquila, 30.03.2012

f.to

Il Decano
Prof. Ferdinando Taviani



Normativa di riferimento:

Art. 30 comma 2 dello Statuto:

Art. 30 – Consiglio di Dipartimento

2. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

- a) i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
- b) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 10% dei docenti afferenti al Dipartimento;
- c) una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei membri del Consiglio; all'interno di tale rappresentanza sono compresi due dottorandi, ove presenti. Ove il Dipartimento si costituisca in Sezioni, oltre ai docenti afferenti alla Sezione, partecipa agli eventuali organi della sezione con competenze didattiche una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti. Tale rappresentanza vota limitatamente ai compiti didattici ed organizzativi.
- d) un rappresentante eletto tra gli assegnisti di ricerca, ove presenti;
- e) per i Dipartimenti aventi funzioni assistenziali, ovvero che partecipano alla costituzione delle Facoltà con funzionari assistenziali, cinque rappresentanti degli specializzandi.

Art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo

Art. 25 – Norme transitorie e finali

1. La prima convocazione del Consiglio Studentesco verrà effettuata dal Rettore.
2. Nell'elezione dei Direttori di Dipartimento delle nuove strutture dipartimentali di Ateneo in prima applicazione il Direttore Amministrativo procederà ad assegnare temporaneamente ai nuovi Dipartimenti il personale tecnico-amministrativo già afferente alle precedenti strutture Dipartimentali, in relazione alle scelte di afferenza del personale docente ed alla riallocazione dei laboratori scientifici.
3. Se dal computo dei voti dovesse derivare un numero non intero di voti il numero sarà arrotondato all'intero superiore.

Art. 9 del Regolamento dei Dipartimenti – schema base

Art. 9

Rappresentanza del personale tecnico amministrativo

- 1 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione della rappresentanza del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento spetta a tutto il personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento.
- 2 L'elezione si svolge a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari al 25% degli eleggibili. Risultano eletti i nominativi che hanno ottenuto il



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Ufficio Affari Generali degli Organi di Ateneo

maggior numero di preferenze. A parità di voti prevale la maggiore anzianità di ruolo, a parità di questa, la minore anzianità anagrafica.

- 3 In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di un rappresentante eletto, subentra il primo dei non eletti.
- 4 L'elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto partecipanti alla votazione.
- 5 Tale rappresentanza dura in carica tre anni ed il relativo mandato coincide con quello del Direttore. Gli eletti sono immediatamente rieleggibili una sola volta.